



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.^a Concetta Maiore

Dott.^a Enrico Rao

Dott. Stefania Interdonato

ha emesso la seguente

Presidente

Consigliere

Giudice Ausiliario rel.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 146/2013 R.G. promossa

da

[REDACTED], elettivamente domiciliato
in Catania, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Caruso che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine dell'atto di appello

appellante

contro

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA (C.F.: 00397470873), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso la
sedé dell'Avvocatura Provinciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antoni Salemi
dell'Avvocatura dell'Ente

appellato

Avente ad oggetto: demansionamento- mobbing.

All'udienza di discussione del 5.4.2018, sulle conclusioni precisate dalle parti,
come in atti, la causa veniva definita come da dispositivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.1.2004 [REDACTED] assunto dalla Provincia
Regionale di Catania con la qualifica di operatore CE-CM (IV livello), esponeva di

aver partecipato al concorso per il posto di assistente di ragioneria (VI Livello) e di esserne risultato vincitore con riserva; che successivamente, con determina-
dirigenziale del 27.8.1999 era stato nominato vincitore; che dal settembre 1999
aveva richiesto infruttuosamente di essere comandato alle mansioni attribuitegli con
il concorso vinto e di essere stato vittima di un processo di graduale isolamento
finalizzato ad emarginarlo dal contesto lavorativo e frustrarne le capacità
professionali acquisite; che, infatti, la Provincia aveva emesso una serie di ordini di
servizio con i quali era stato assegnato a diversi servizi non confacenti alla sua
qualifica; che nel mese di novembre del 2001 era stato invitato a lasciare libera la
propria stanza rimanendo per diverso tempo assolutamente sprovvisto di una
propria postazione; che nel settembre del 2003 gli erano state negate tre settimane di
ferie "per esigenze di servizio"; che nell'agosto del 2003, in occasione dello
spostamento alle "Ciminiere" della sede dell'ufficio al quale era assegnato, veniva
trasferito solo esso ricorrente, mentre il restante personale era rimasto presso la
precedente sede; che in conseguenza di queste vicende aveva subito danni alla
salute, alla vita di relazione e alla professionalità; che la condotta
dell'Amministrazione integrava gli estremi del mobbing. Sulla base di tali fatti si
rivolgeva al Tribunale di Catania chiedendo il riconoscimento del diritto di essere
adibito alle mansioni confacenti al suo livello di inquadramento (istruttore/assistente
di ragioneria C2) comandando alla P.A. convenuta di trasferire il ricorrente in un
ufficio confacente allo svolgimento di tali mansioni e di condannare la Provincia al
risarcimento di tutti i danni patiti (patrimoniale, biologico, morale, esistenziale e
professionale) quantificati in € 77.549,00; di ordinare la pubblicazione a mezzo
stampa dell'emittenda sentenza ex art. 120 cpc.

Nella resistenza della P.A. ed espletata l'attività istruttoria, il Tribunale rigettava il
ricorso.

In ordine alla domanda avente ad oggetto l'espletamento delle mansioni
corrispondenti al profilo professionale posseduto, il decidente, alla luce del
principio dell'equivalenza formale, valevole nell'ambito del pubblico impiego,
negava che vi fosse un diritto del dipendente di espletare le mansioni della qualifica

professionale di assunzione, occorrendo invece che le diverse mansioni fossero inerenti alla medesima categoria di appartenenza (Cat. C nella fattispecie.)

Ne conseguiva che la mancata assegnazione ad un ufficio contabile o il mancato conferimento di compiti inerenti al ruolo di ragioniere non configuravano una dequalificazione, stante la corrispondenza dei servizi assegnati al ricorrente alla categoria di appartenenza. Il Tribunale inoltre appurava che la lamentata inoperosità cui il ricorrente si diceva costretto, in realtà si traduceva nella mancata assegnazione dei compiti propri della figura di ragioniere. Analizzati la documentazione in atti e le dichiarazioni testimoniali, il Tribunale perveniva alla conclusione che il ricorrente, piuttosto che demansionato o addirittura privato delle sue mansioni, si era rifiutato di svolgere compiti ritenuti estranei alla qualifica di ragioniere. Rigettava, pertanto la domanda di risarcimento derivante dal mancato espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

Quanto al mobbing, il primo decidente non rilevava nei fatti di causa una condotta vessatoria dell'Amministrazione, né l'intento persecutorio teso ad isolare il lavoratore.

Avverso la sentenza depositata il 25.10.2012 ha proposto tempestivo appello il Caruso. La Provincia si è costituita con memoria del 5.12.2013.

All'udienza del 5.4.2018, precisate dalle parti le rispettive conclusioni. la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante con il primo motivo di ricorso contesta l'interpretazione prospettata dal primo giudice del "principio dell'equivalenza formale", sostenendo che questo non può essere estremizzato al punto da consentire la privazione praticamente totale dell'attività lavorativa, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego. Deduce in proposito che l'assegnazione a disparati servizi, a breve distanza di tempo e senza l'adeguata formazione gli avevano impedito di svolgere le inerenti attività. Reitera la doglianza di essere rimasto privo di postazione lavorativa per un certo tempo verso la fine del 2001 e che nel 2003, a seguito del trasferimento del suo ufficio presso le Ciminiere, era ivi rimasto solo e senza incarico da espletare.

Contesta altresì la sentenza nella parte in cui evidenzia il difetto di rimostranze durante il rapporto di lavoro riguardo alla mancata assegnazione dei compiti inerenti alla propria categoria, rinviando ad una nota del 29.9.2001.

Allo stesso modo, in ordine alla *"mancata allegazione e prova delle mansioni effettivamente espletate nei diversi uffici di assegnazione"* affermata in sentenza, replica che le prove testimoniali e la documentazione allegata hanno dimostrato lo svuotamento totale di mansioni per effetto del continuo spostamento da un ufficio all'altro.

L'appellante deduce infine che erroneamente il giudice di primo grado non ha individuato una condotta e un disegno vessatori, mobbizzanti, da parte dell'amministrazione resistente. Nel richiamare precedenti giurisprudenziali sul punto, sostiene che il giudice, anche quando non abbia accertato un intento persecutorio, può tuttavia verificare se le singole condotte poste in essere da parte datoriale possano essere considerate oggettivamente vessatorie. Ne fa discendere che i continui trasferimenti non giustificati da ragioni organizzative, lo stato di totale inattività cui è stato costretto, la mancata concessione di ferie nell'anno 2003, l'assegnazione, da solo, all'Autoparco, devono essere considerati comportamenti vessatori.

Sulla base delle superiori motivazioni ripropone le domande risarcitorie di cui al ricorso introduttivo.

I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, appaiono fondati per quanto di ragione.

L'art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, al comma 1, sancisce il diritto del dipendente di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. La norma suggerisce un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti, pertanto, è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle

dipendenze della P.A. (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016), evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 11835 del 2009). Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/01 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni.

Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza delle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria

Tale nozione di equivalenza in senso formale, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Detti principi incontrano tuttavia il limite costituito dall'ipotesi in cui la destinazione del dipendente ad altre mansioni comporti il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. *"Trattasi di questione che giova rimarcare – esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego"* (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, nonché Cass. n. 687 del 2014).

In caso di lamentato svuotamento totale delle mansioni, la giurisprudenza sostiene che, qualora il dipendente dichiari non aver svolto alcuna attività lavorativa, gravi sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero

attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c. a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

- La violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione, infatti, è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale; sicché ai sensi dell'art. 1218 c.c. grava sul datore di lavoro, avente la veste di debitore, l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del proprio comportamento (v. Cass. civ. 3.3.2016, n. 4211).

Nella fattispecie, a fronte dell'affermazione del dipendente di non avere lavoro da svolgere negli uffici ai quali era stato assegnato, la Provincia ha prodotto in giudizio alcuni ordini di servizio con i quali il [REDACTED] veniva assegnato ai vari servizi appartenenti alle diverse Arce dell'organizzazione amministrativa con la previsione che questi dovesse essere adibito "ai compiti del profilo professionale posseduto", senza tuttavia che in essi fosse specificato il genere di mansioni da espletare.

In buona sostanza, l'amministrazione provinciale non dà prova della natura delle mansioni in concreto affidate anche al fine di verificare, proprio in ossequio al principio dell'equivalenza formale, che dette mansioni fossero o meno corrispondenti alla categoria (C) di appartenenza del lavoratore.

Alcuni dei testimoni hanno dichiarato che a partire dal 2000 il ricorrente aveva lamentato di non avere lavoro da svolgere e loro stessi, nelle occasioni in cui lo avevano incontrato, avevano avuto modo di constatare come non facesse nulla (v. testi [REDACTED]); altri hanno riferito che in realtà il [REDACTED] aveva manifestato la propria indisponibilità a svolgere compiti non corrispondenti al profilo di professionale posseduto di ragioniere/istruttore contabile (v. testi [REDACTED]).

Particolarmente significative dell'inerzia cui il lavoratore era stato costretto poi sono le testimonianze relative al trasferimento del dipendente presso la nuova sede (le Ciminiere) dell'Autoparco, testimonianze dalle quali emerge che quanto meno, per un certo lasso di tempo prima che il restante personale dell'ufficio fosse

dislocato nella medesima sede, il dipendente sia stato assegnato al nuovo ufficio da solo e senza nessuno che gli desse istruzioni sulle attività da espletare.

La Provincia, dal suo canto, sebbene onerata, non ha fornito prova che agli ordini di servizio abbia fatto seguito l'assegnazione effettiva al dipendente di mansioni del profilo professionale posseduto, essendosi limitata ad affermare che le mansioni corrispondevano in astratto alla categoria di appartenenza (C) e ad invocare il principio dell'equivalenza formale.

Nessuna contestazione specifica, inoltre, è stata rivolta alle dichiarazioni del [REDACTED] circa la totale inattività in occasione del proprio trasferimento presso la nuova sede dell'Autoparco.

Dall'esame del quadro probatorio complessivo e della documentazione in atti, appare evidente che il lavoratore, a seguito di ordini di servizio emessi a distanza ravvicinata, sia stato adibito a mansioni diverse, di cui non si conoscono le peculiarità (ad eccezione del disbrigo di pratiche in materia di sanzioni amministrative, alle quali fa esplicito riferimento il teste [REDACTED]), ma certamente non corrispondenti al profilo di istruttore contabile/ragioniere, e che comunque sia stato sottoutilizzato, se non addirittura impedito di espletare l'attività lavorativa.

La condotta dell'amministrazione provinciale configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale causativa di danno. Nella fattispecie il danno subito dal ricorrente, consistente in un sostanziale svuotamento delle mansioni, è un danno alla professionalità.

In materia di danno cd. alla professionalità - definito dalla Cassazione di natura patrimoniale - si osserva che anche in tal caso l'onere di allegazione e prova incombe sul lavoratore e, nondimeno, secondo la Suprema Corte, se ne può desumere l'esistenza (determinandone l'entità anche in via equitativa) *"con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto"* (in termini, Cass. Sez. Lav. n.19778 del 19.09.2014, nonché Cass. Lav. .22930/2015, n.18031/2017, n. 22167/2017).

Ca

§

Orbene, deve dirsi che effettivamente il ricorrente, già col ricorso introduttivo del giudizio, ha segnalato un insieme di elementi certamente presuntivi, nel caso di specie, dell'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile, sia in relazione al tipo di professionalità colpita, sia per la durata del demansionamento.

- Non v'è dubbio infatti che - per come dedotto in ricorso - il dipendente abbia svolto in un primo tempo attività contabile per la quale peraltro l'amministrazione stessa aveva espresso giudizi positivi, sicché il successivo mancato esercizio da parte del ricorrente, per un apprezzabile periodo di tempo (dal 2000 al 31.12.2003), delle mansioni per le quali aveva acquisito una certa capacità professionale, appare di certo idoneo a far venir meno i vantaggi connessi all'esperienza professionale acquisita in un ruolo caratterizzato da una certa competenza tecnica.

In conformità al criterio generalmente utilizzato in giurisprudenza tale danno alla professionalità può essere ragionevolmente parametrato - in via equitativa - alla retribuzione mensile percepita dal ricorrente e, segnatamente, quantificato in misura pari al 30% della retribuzione stessa per l'intero periodo di accertato demansionamento.

La Provincia, pertanto, va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma suddetta, sulla quale (quale debito di valore) spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dal dovuto, sino alla data della presente decisione e, successivamente (quale debito di valuta), i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.

Quanto al danno non patrimoniale, non vi è prova di pregiudizi nella sfera psico-fisica come dedotti dal lavoratore, dal momento che lo stato depressivo - ansioso, quando assume i caratteri di una vera e propria patologia, non può essere provato con il ricorso a testimonianze, ma a documentazioni mediche specialistiche dalle quali si evinca una diagnosi della patologia riscontrata e che in atti mancano.

Lo stesso certificato medico dell'Asp risalente al 2007 ovvero a data successiva alla proposizione del ricorso e quindi inutilizzabile ai fini della decisione, in ogni caso nulla prova in proposito, limitandosi a riportare quanto riferito dallo stesso [redacted] nel corso di un colloquio, in ordine ad uno stato di ansia, da cui - afferma - sarebbe stato affetto per motivi attinenti al lavoro.

La Corte poi non riscontra, nella condotta datoriale, gli estremi del mobbing denunciato dal lavoratore.

Secondo la giurisprudenza di legittimità che ha delineato i caratteri salienti del mobbing *"Perché ricorra l'ipotesi di mobbing occorre che vi siano una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; vi sia un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; sussista il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; sussista l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi sussistente il mobbing"* (Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, n. 2142).

Sebbene l'elemento soggettivo possa essere desunto dall'uso abnorme del potere direttivo e dalle altre circostanze del caso concreto, esso non emerge dai fatti riferiti dal lavoratore.

Va, infatti, evidenziato che il lavoratore non ha attribuito i comportamenti presuntivamente mobbizzanti ad uno specifico soggetto, ovvero ad superiore gerarchico e, al di là del mancato accoglimento delle istanze dirette ad ottenere l'assegnazione di mansioni di natura contabile, non ha denunciato condotte persecutorie, preordinate a mortificare la propria persona nel contesto lavorativo.

Stante l'accoglimento parziale dell'appello, si provvede alla liquidazione delle spese processuali come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello

Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la Provincia Regionale di Catania al pagamento, in favore dell'appellante e a titolo di risarcimento per danno alla professionalità, della somma pari al 30% della retribuzione tabellare prevista dal CCNL di categoria per il profilo professionale del dipendente, in relazione al

periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata dal dovuto (come specificato in parte motiva) alla data della presente sentenza e, di poi, i soli interessi legali sino al saldo.

- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna la Provincia al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 950,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 1.889,00 quanto al presente grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 05.04.2018

Il Giudice Ausiliario rel.

Stefano Indurmonte

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN CANCELLERIA

20 APR 2018

oggi



Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo